Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 settembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1975, n. **1027**.

Conferimento all'Avvocatura generale dello Stato della rappresentanza in giudizio degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare, per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura generale dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per le attività marinare,

per l'agricoltura, per il commercio, alberghieri e femminili nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

MORO — MALFATTI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 9

DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. **648**.

Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Art. 2.

E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è amministrato dal commissario straordinario.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 70.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonchè ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

A detto fondo affluiranno altresì le oblazioni che saranno effettuate da enti o privati con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di roulottes, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati può avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, nonchè della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Art. 3.

I cittadini soggetti ad obbligo di leva, residenti nei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe e individuati con decreto emanato dal Ministro per la difesa, sentito il commissario del Governo, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni.

Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori delle zone disastrate.

Art. 4.

Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, gli eventuali interventi disposti dalle altre regioni e dagli enti locali esterni alla regione predetta, a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nell'anno 1976.

Art. 5.

Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevato da 3.000 a 10.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 6.

Per la gestione delle somme a qualsiasi titolo affluite alle amministrazioni comunali dei territori del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal sisma del maggio 1976 ed impiegate fuori bilancio, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, per fronteggiare le esigenze straordinarie di quelle popolazioni, ove non sia già prescritta apposita rendicontazione alla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentato un rendiconto da sottoporre a revisione, a mente dell'art. 220 del regolamento 12 febbraio 1971, n. 297 e all'approvazione del consiglio comunale.

Tale rendiconto deve essere chiuso a pareggio mediante il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, della eventuale disponibilità di cassa alla tesoreria comunale.

Il rendiconto, firmato dagli amministratori che hanno condotto la gestione, deve essere presentato entro il 31 dicembre 1976 con la formale documentazione delle entrate e delle spese e, in mancanza, con apposite dichiarazioni rese dagli amministratori stessi sotto la loro responsabilità, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

Il rendiconto approvato sarà allegato al conto consuntivo del comune relativo all'anno finanziario 1976 senza esserci contabilizzato.

Art. 7.

Al personale comandato in missione in località delle province di Udine e Pordenone per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalla calamità naturale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1976 e 13 settembre 1976, compete la indennità di trasferta di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, aumentata del 50 per cento.

Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge con la legge 10 agosto 1976, n. 557.

Art. 8.

Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e di Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali nei comuni individuati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 31 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'art. 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

I prefetti delle province di Udine e di Pordenone hanno facoltà di conferire incarichi di reggenza o di supplenza presso comuni delle rispettive province, anche se riuniti in consorzio, ai segretari comunali già collocati a riposo o al personale fornito di requisiti e titoli per la nomina a segretario comunale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ed all'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di riassumere in servizio segretari comunali già collocati a riposo da assegnare, nella qualifica di reggenti, presso comuni i cui segretari siano stati trasferiti agli enti locali indicati nel primo comma.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza possono essere conferiti a segretari di ruolo senza tener conto della qualifica da essi rivestita e della classe del comune.

Ai segretari che prestano servizio nei comuni di cui al primo comma viene attribuita, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una indennità mensile in aggiunta al trattamento economico in godimento.

Art. 9.

L'apporto di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia — già elevato a lire 150.000 milioni con legge 29 maggio 1976, n. 336 — è ulteriormente elevato a lire 192.000 milioni e viene conferito in ragione di lire 69.000 milioni in ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 54.000 milioni nel 1978.

I mutui concessi dal fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia in favore degli operatori che abbiano subito danni o la cui attività sia stata interrotta o ridotta in conseguenza della situazione determinata dagli eventi sismici di cui al successivo art. 12, sono garantiti dallo Stato.

La garanzia di cui al comma precedente diviene operante a seguito della dimostrazione dei risultati negativi della procedura esecutiva di recupero e si estende al residuo credito per capitale e interessi convenzionali, alle spese di procedura nonché agli interessi di mora.

Art. 10.

Negli articoli 20, primo comma, e 21, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole « 31 dicembre 1976 » sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 1977 ».

Art. 11.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976 ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 1976, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dall'articolo precedente e sostituita alla data del 6 maggio 1976, contenuta nei citati articoli 20 e 23, quella dell'11 settembre 1976.

Art. 12.

Nei comuni delle province di Udine e di Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio o del settembre 1976, ed indicati rispettivamente dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dal precedente art. 11, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse nei sismi, senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso almeno un anno rispettivamente dal 31 maggio e dal 30 settembre 1976.

La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Art. 13.

Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dall'articolo precedente.

Art. 14.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'art. 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 15.

Per gli autoveicoli di proprietà di residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché nei comuni indicati a norma del precedente art. 11, il premio dell'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, per le scadenze comprese tra l'11 settembre 1976 ed il 31 ottobre 1976, può essere pagato il sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, fermo restando per tale periodo la disposizione del secondo comma dell'art. 1901 del codice civile e quella dell'art. 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data dell'11 settembre 1976 fosse in corso il termine indicato nell'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 16.

Le provvidenze previste dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese anche alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, determinati ai sensi del precedente art. 11.

Le stesse provvidenze sono altresì estese alle imprese industriali, commerciali ed artigianali, indicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio-settembre 1976, che intendano trasferirsi nelle zone limitrofe che saranno determinate dalla regione in armonia ai propri piani di sviluppo.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-*bis*, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonché ai sensi dell'art. 11 del presente decreto.

Art. 18.

Le provvidenze di cui all'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche a coloro che alla data del presente decreto avevano diritto alle prestazioni di disoccupazione o fruivano delle prestazioni stesse nonché ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data predetta.

Art. 19.

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 7 ed al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 30 giugno 1977.

Art. 20.

La sovvenzione speciale di cui all'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è elevata a L. 500.000.

Art. 21.

Per sopperire alle urgenti ed improrogabili esigenze conseguenti agli eventi del Friuli, limitatamente all'anno scolastico ed accademico 1976-77, il Ministro per

la pubblica istruzione, per assicurare il funzionamento delle istituzioni scolastiche nelle materie di attribuzione del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti in deroga alle norme vigenti.

Per far fronte alle spese conseguenti all'applicazione del precedente comma è autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977.

Art. 22.

Nelle province di Udine e di Pordenone le prove di esame relative al concorso ordinario a posti di insegnante di ruolo nelle scuole materne statali, di cui all'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, si svolgeranno secondo un calendario fissato dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza.

In ogni caso la data di immissione in ruolo delle vincitrici dovrà essere la stessa prevista per il restante territorio nazionale.

Art. 23.

L'eventuale istituzione di linee automobilistiche di servizio pubblico per trasporto di persone, determinata da esigenze delle popolazioni delle province di Udine e di Pordenone in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nel 1976, da esercitarsi oltre che sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia anche su quello della regione Veneto, è delegata alla regione Friuli-Venezia Giulia previa intesa con la regione Veneto.

La relativa concessione ha carattere del tutto precario ed eccezionale, durata non superiore ad un anno, salvo proroga per un ulteriore anno, e deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dei trasporti.

Art. 24.

E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per il ripristino degli impianti fissi delle ferrovie dello Stato danneggiati dagli eventi sismici nel Friuli, ivi comprese le opere provvisionali di alloggiamento del personale ferroviario addetto al ripristino e all'esercizio delle linee Pontebbana e Pedemontana.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, per essere versata al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 25.

I lavori, i servizi e le forniture disposte dagli organi del Ministero dei beni culturali e ambientali, ai fini degli interventi di cui al presente decreto e all'art. 43 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono qualificati come urgenti e potranno essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Con lo stanziamento di cui all'art. 43 del decreto-legge sopra citato possono essere svolti interventi per restauro anche su beni non demaniali, riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. In caso di alienazione per atto oneroso del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo dell'intervento stesso.

Art. 26.

Il limite provinciale per l'uso del mezzo proprio, di cui all'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non si applica al personale degli uffici aventi giurisdizione nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, per l'espletamento di missioni nelle zone stesse ovvero necessarie per disporre gli interventi di cui al presente decreto.

Art. 27.

Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e a norma dell'art. 11 del presente decreto, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di settembre 1976. Non saranno, altresì, addebitati ai predetti abbonati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55, concernenti il quarto trimestre del 1976.

Gli importi dovuti dai predetti abbonati per la bolletta telefonica relativa al quarto trimestre del 1976 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 gennaio 1977.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è gratuito.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

I telegrammi accettati nei comuni determinati a norma del primo comma del presente articolo, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 30 settembre 1976.

Art. 28.

Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei centri di raccolta dei profughi dalle zone terremotate, richiesto dai profughi stessi, è gratuito.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la società SIP e la società Italcable. ciascuna per il traffico di rispettiva competenza, sosterranno l'onere economico derivante dall'agevolazione prevista dal precedente comma.

Art. 29.

A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice, possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

Art. 30.

Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.000 milioni ad integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni all'Associazione italiana della croce rossa, per far fronte alle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento dei servizi approntati per l'assistenza sanitaria generica alla popolazione delle zone colpite dal terremoto.

Alla spesa complessiva di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1976.

Art. 31.

Per le spese straordinarie occorrenti a far fronte ad insorgenti esigenze nel settore igienico-sanitario da effettuare da altre regioni o da enti pubblici in esse ubicati, su richiesta del Ministro per la sanità, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 un apposito capitolo con uno stanziamento di lire 100 milioni.

Il rimborso delle spese di cui al comma precedente è effettuato direttamente agli enti interessati con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 32.

Il settimo comma dell'art. 37 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazione nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è modificato come segue: « Il Ministro per la sanità è autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 2.000 milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie degli enti ospedalieri e dei servizi psichiatrici delle zone terremotate ».

Art. 33.

La dotazione del cap. 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 1.000 milioni.

Art. 34.

E' autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976, per provvedere alle spese inerenti ai servizi ed al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato nelle zone colpite dal terremoto.

Art. 35.

Per gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977.

Art. 36.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per provvedere alla ricostruzione del ponte « Nove agosto » in Gorizia.

La spesa complessiva di lire 4.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1977, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 37.

Il termine del 30 settembre 1976 previsto dall'art. 25, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977. Alla predetta data sono prorogati i termini aventi scadenza tra il 30 settembre 1976 ed il 30 marzo 1977 per la presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 25 dello stesso decreto.

Per i versamenti che, a norma degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'ultimo comma dell'art. 25 del predetto decreto-legge, dovevano essere effettuati, da parte dei sostituti di imposta aventi domicilio fiscale nei comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, entro il 15 dei mesi di luglio, agosto e settembre 1976 e non sono stati a tali scadenze effettuati, i termini sono prorogati al 15 marzo 1977. Alla stessa data sono prorogati i termini per i versamenti che al medesimo titolo devono essere effettuati entro il 15 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1976 ed entro il 15 dei mesi di gennaio e febbraio 1977.

Art. 38.

Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 26, primo e secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prorogato al 31 marzo 1977.

Nei confronti dei soggetti indicati nel terzo comma del citato articolo il termine di sessanta giorni per la richiesta della sospensione della riscossione, alle condizioni ivi stabilite, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La riscossione delle imposte sospesa a norma dei commi precedenti è effettuata a partire dalla scadenza del 10 aprile 1977, con le modalità ed alle condizioni stabilite dall'ultimo comma del predetto art. 26.

Le disposizioni del citato art. 26, con le modificazioni previste dai precedenti commi, si applicano anche nei confronti dei contribuenti residenti nei comuni indicati a norma dell'art. 11.

Art. 39.

In deroga al disposto dell'art. 55, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o della regione alle imprese danneggiate nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Art. 40.

Fino alla data del 31 dicembre 1977, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, dei fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente art. 11, nonchè le prestazioni di servizio effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera *a*), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente.

Art. 41.

I contribuenti che, nella dichiarazione annuale presentata nell'anno 1976 agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Udine e di Pordenone, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del terzo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 42.

Per i veicoli a motori, autoscafi ed aereomobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria « a furgone finestrato ».

L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 ottobre 1976 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma.

Il diritto dell'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento dell'imposta e della soprattassa si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per il rimborso all'ente esattore delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione e riscontro dei versamenti effettuati a norma del presente articolo.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle presenti norme sono riservate all'erario dello Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone.

Art. 43.

E' istituito sulle giocate dei concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto un diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata. Il diritto è dovuto dai concorrenti e deve essere corrisposto all'atto della effettuazione delle giocate, in aggiunta all'importo di esse.

Il diritto relativo ai concorsi pronostici Totocalcio e Totip deve essere versato, rispettivamente, dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine, alle entrate dello stato di previsione delle entrate statali, nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

Il diritto si applica per l'Enalotto a decorrere dal concorso del 2 ottobre 1976 e per il Totocalcio ed il Totip a decorrere dai concorsi del 3 ottobre 1976.

Art. 44.

Per le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia, i proventi delle misure fiscali di cui agli articoli 42 e 43, affluiti ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'en-

trata statale, saranno versati ad apposito conto corrente infruttifero, da istituirsi presso la tesoreria centrale, denominato « Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli ».

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 111.850 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 54.000 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede con le disponibilità del conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1976 e 1977, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 45.

Le spese di parte corrente autorizzate con il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e con il presente decreto, non utilizzate nell'anno 1976, possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 46.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1976, n. **649.**

Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, sull'ordinamento della professione di giornalista.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Sono approvate, nell'unito testo, sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia, le modifiche al regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 10

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 60, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 FEBBRAIO 1965, N. 115, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1. — Dopo il terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è aggiunto il comma che segue:

« *Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori* per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ».

Art. 2. — Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è così modificato:

« La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste nello svolgimento — a scelta del candidato — di una delle attività redazionali proprie del quotidiano, del servizio giornalistico radiofonico o televisivo, della agenzia di stampa o del periodico o nella predisposizione di uno schema di impaginazione, comprensivo di tutte le indicazioni per la realizzazione tipografica, di una parte di un quotidiano o di un periodico sulla base dei criteri indicati dalla commissione e dal materiale dalla stessa fornito o nella illustrazione di un fatto o avvenimento con un servizio giornalistico tele-cine-fotografico comprensivo delle indicazioni tecniche sulla base degli elementi o del materiale forniti dalla commissione esaminatrice ».

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **650.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in Roma.

N. 650. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice 1° gennaio 1974, integrato con tre dichiarazioni di cui una di pari data e le altre datate 18 aprile e 2 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Carmelo, in Roma, località Mostacciano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. **651**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bernardo da Mentone e di S. Grato, in Stresa.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° luglio 1974, integrato con dichiarazione 5 dicembre stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Bernardo da Mentone, in frazione Someraro del comune di Stresa (Novara), e di S. Grato, in frazione Campino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 126.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **652**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Catania.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania 2 febbraio 1970, integrato con dichiarazione 8 agosto 1972 e con altro decreto 24 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **653**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. apostoli Pietro e Paolo, in Potenza.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Potenza 8 dicembre 1973, integrato con dichiarazione di pari data e con elenco 24 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. apostoli Pietro e Paolo, in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1976, n. **654**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santa Croce, in Grottaferrata.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati 4 settembre 1972, integrato con dichiarazione di pari data e con altro decreto 18 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Santa Croce, in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1976, n. **655**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca ad acquistare un immobile.

N. 655. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca viene autorizzata ad acquistare dal sig. Luigi Paganucci, al prezzo di L. 28.000.000, un appartamento al terzo piano del fabbricato sito in Lucca, piazza S. Alessandro, 3, costituito da otto vani con sovrastante altana e con seminterrato ad uso cantina, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 196, particella n. 84 sub. 4, per adibirlo ad ampliamento dell'adiacente sede degli uffici camerali, nonché a sede della sala contrattazione merci.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976.

Aumento del contingente in valore nominale del biglietto di Stato da L. 500.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393;

Visto l'art. 1 della legge 31 marzo 1966, n. 171;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966, con il quale, all'art. 2, il contingente del biglietto di Stato da L. 500 venne determinato in lire 150 miliardi;

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1974, con il quale, all'art. 2, il quantitativo di emissione del biglietto di Stato di nuovo tipo è stato confermato in lire 150 miliardi;

Considerata l'esigenza di adeguare l'ammontare dei biglietti di Stato alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale del biglietto di Stato da L. 500 viene elevato a L. 300.000.000.000 (trecento miliardi).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* **337**

(10309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1976.

Sostituzione di due componenti la commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 5 settembre 1974, con cui sono stati nominati i membri non parlamentari della commissione prevista dell'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Ritenuto che i professori Girolamo Bellavista, ordinario di diritto processuale penale dell'Università di Palermo e Giuseppe Sabatini, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Roma, nominati componenti della commissione medesima su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono deceduti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le nuove designazioni dello stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione, comunicate con nota del 4 giugno 1976, n. 1931 di protocollo;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della commissione prevista dall'art. 1 della legge 3 aprile 1974, n. 108:

Solari prof. Alfredo, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Padova, Lozzi prof. Gilberto, ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Trieste, in sostituzione dei professori Girolamo Bellavista e Giuseppe Sabatini.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1976

LEONE

BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 85

(10290)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1976.

Integrazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, e della relativa segreteria scientifica.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 18 settembre 1974, con cui in applicazione della legge 3 aprile 1974, n. 108, è stata costituita, presso l'ufficio legislativo di questo Ministero, la commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale con la relativa segreteria scientifica.

Ritenuta la necessità, in relazione alla complessità e delicatezza dei lavori, nonché all'esigenza di concluderli tempestivamente, di integrare la commissione stessa e la relativa segreteria scientifica;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Franco Cordero, ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Torino, è nominato membro della commissione per la redazione del progetto del nuovo testo del codice di procedura penale.

Art. 2.

Il prof. Metello Scaparone, straordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Pisa e il dott. Elvio Fassone, giudice presso il tribunale di Torino, sono nominati componenti della segreteria scientifica della commissione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1976
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 9

(10294)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, del tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui mutui previsti dalla norma medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13-*bis*, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, il quale prevede che per la realizzazione di opere di carattere privato per il rimboschimento, il miglioramento, la ricostruzione e la trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi necessarie all'attuazione dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, riguardante la forestazione, la Cassa per il Mezzogiorno concede contributi in conto capitale, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile;

Visto il secondo comma del predetto art. 13-*bis* che dispone, per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale, sono concessi mutui il cui tasso agevolato è determinato con le modalità fissate dal secondo comma del precedente art. 13 del decreto-legge n. 26 citato;

Considerato che l'art. 13, secondo e terzo comma, del decreto-legge n. 26 citato dispone che i tassi agevolati annui d'interesse sulle operazioni creditizie previste dall'articolo medesimo sono fissati con decreto del Mini-

stro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che per l'applicazione di detto tasso la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso sugli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'art. 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno;

Considerato che per l'effettuazione delle operazioni creditizie previste dal citato art. 13-*bis*, secondo comma, vengono costituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno appositi fondi di rotazione, come comunicato dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con note n. 6789 del 18 marzo e del 22 maggio 1976; per cui non si rende necessario procedere alla determinazione del contributo in conto interessi da erogare in favore degli istituti di credito con le modalità ed i criteri previsti dal terzo comma del ripetuto art. 13 del decreto-legge n. 26;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alla sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, il tasso agevolato annuo d'interesse sui mutui da accordare dagli istituti di credito agrario per le finalità previste dalla citata legge n. 125 è determinato nella misura del 2,50% annuo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1976
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 150

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona la commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche, composta dai signori:

De Berardinis dott. Aristide, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Moretti dott. Anteo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Cipolla rag. Luigi, membro effettivo e Giampieri dott. Vincenzo, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Perticarà dott. Reneo, membro effettivo e Appugliese Antonio, membro supplente, rappresentanti dell'ente di sviluppo;

Eusebi Aldo, membro effettivo e Brega Fabio, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Avenali Ferdinando, Seri Angelo, Niger Rolando, Porfiri Giammaria, Teodori Dante, Gianlorenzi Vito, Bora Gilberto, Gaspari Sirio, Hoffmann Fabio, Fabbi Giancarlo e Cutoloni Giovanni, membri effettivi; Ciaroni Terenzio, Bianchi Bruno, Peveriere Walter, Piermarioli Firmino, Baldoni Idelmo, Morbidelli Adalgiso, Menè Leandro, Cicchi Giovanbattista, Venturi Domenico, Gerundini Serafino Trento e Mazzarini Stefano, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Serafini Giancarlo, Ciacci Francesco, Parisi cav. Giuseppe, Stoppa comm. Fausto e Giacobetti Giacinto, membri effettivi; Spinaci dott. Silvio, Tallei dott. Giancarlo, Raffaeli per. agr. Livio, Rinaldi per. agr. Luigi e Baiocchi Toni, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10202)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 16373 del 29 luglio 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Avellino fa presente la necessità di sostituire il presidente della citata commissione, dott. Antonio Iannaccone, trasferito ad altra sede, con il dott. Angelo D'Ambrosio direttore dello ufficio provinciale del lavoro di Avellino;

Decreta:

Il dott. Angelo D'Ambrosio è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione del dott. Antonio Iannaccone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10208)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota n. 13418 del 16 luglio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi fa presente la necessità di sostituire il presidente della citata commissione, dott. Francesco Bruni, con il dott. Celestino Scarimboli, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi;

Decreta:

Il dott. Celestino Scarimboli è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Brindisi, in sostituzione del dott. Francesco Bruni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10203)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Rettifica al nominativo del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976 concernente la ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Considerato che, per la nomina del presidente della predetta commissione, è stato erroneamente indicato il dott. Lombardi Mario, quale direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Modena, invece che il dott. Lombardi Michele;

Decreta:

Il dott. Lombardi Michele è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10201)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 15064 del 15 luglio 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Modena, nel trasmettere la lettera di dimissioni del sig. Pietro Serafini datata 9 luglio 1976, fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della C.G.I.L. sig. Pietro Serafini dimissionario, con il signor Zanotti Ermanno;

Decreta:

Il sig. Zanotti Ermanno è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Pietro Serafini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10209)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Tubi Lux, in Pomezia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4173 e n. 4180 in data 14 febbraio 1967 e 14 marzo 1967 la ditta Tubi Lux fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Pomezia, via Petronella, 31, specialità medicinali, chimiche e biologiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 31 marzo 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata alla ditta Tubi Lux l'autorizzazione a produrre specialità chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Pomezia, via Petronella, 31, concessa con decreti n. 4173 e n. 4180.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10197)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta dott. Ciccarelli, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2619 in data 26 agosto 1959 la ditta dott. Ciccarelli fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Favretto n. 13, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera in data 16 aprile 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento dell'officina in altra sede;

Decreta:

E' revocata alla ditta dott. Ciccarelli l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Favretto, 13, concessa con decreto n. 2619 del 26 agosto 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976:

De Felice Delfo, notaio residente nel comune di Stradella, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Genova.

Grondona Francesco, notaio residente nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Genova.

D'Achille Pietro, notaio residente nel comune di Castel di Sangro, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Pescara, distretto notarile di Teramo.

De Rosa Fernando, notaio residente nel comune di Penne, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto notarile.

Miccoli Mario, notaio residente nel comune di Piedimonte Etneo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Livorno.

Suetta Alberto, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di San Remo, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo.

Suetta Alberto, notaio residente nel comune di Torriglia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Pieve di Teco, distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo.

Barela Sergio, notaio residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno.

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Avola, distretto notarile di Siracusa.

Mauro Angelo, notaio residente nel comune di Bovolone, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Poma Francesco, notaio residente nel comune di Caselle Torinese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ciriè, stesso distretto notarile.

Testa Antonio, notaio residente nel comune di Baldichieri d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata.

(10390)

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976:

Fiore Melacrinis Napoleone, notaio residente nel comune di Lamezia Terme (distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia), è decaduto dalla nomina nella sede di Montecatini Terme (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato), messa a concorso con avviso pubblicato il 20 giugno 1975, conservando il diritto a svolgere le sue funzioni nella precedente residenza.

Raponi Alberto, notaio residente nel comune di Ravenna, secondo classificato nella graduatoria del suddetto concorso, è trasferito nel comune di Montecatini Terme (distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato).

(10391)

Con decreto ministeriale 15 settembre 1976:

Lomeo Nicola, notaio residente nel comune di Lercara Friddi (distretto notarile di Termini Imerese), è decaduto dalla nomina nella sede di Partinico (distretto notarile di Palermo), messa a concorso con avviso pubblicato il 30 settembre 1975, conservando il diritto a svolgere le sue funzioni nella precedente residenza.

Catania Salvatore, notaio residente nel comune di Enna, secondo classificato nella graduatoria del suddetto concorso, è trasferito nel comune di Partinico (distretto notarile di Palermo).

(10392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Commessaggio

Con decreto 26 luglio 1976, n. 60371, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno della superficie di mq 2130, distinto in catasto del comune di Commessaggio (Mantova) al foglio 7, mappale 14, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(10300)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra (convenzionata) di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste è vacante la cattedra convenzionata di storia delle dottrine politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10393)

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante la prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10394)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giorgio De Ritis, nato a Roma il 17 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 12 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10213)

Il dott. Fernando Laurelli, nato a Isernia il 19 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 27 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10265)

Il dott. Aniello Izzo nato a Boscotrecase (Napoli) l'8 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 17 dicembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10214)

La dott.ssa Renata Gullace, nata a Gioia Tauro (Reggio Calabria) il 4 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Napoli in data 24 settembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10215)

Il dott. Giuseppe Landriani, nato a Merano (Bolzano) il 17 novembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingengere rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 29 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10216)

Il dott. Giovanni Giordano, nato ad Avellino il 15 marzo 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(10217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Corso dei cambi del 16 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,90	840,90	841,20	840,90	840,60	840,80	841 —	840,90	840,90	840,90
Dollaro canadese	860,70	860,70	862,25	860,70	861,25	860,70	861,20	860,70	860,70	860,70
Franco svizzero	340,25	340,25	340,30	340,25	340,25	340,20	340,30	340,25	340,25	340,25
Corona danese	140,85	140,85	140,62	140,85	140,75	140,80	140,82	140,85	140,85	140,85
Corona norvegese	155 —	155 —	155,20	155 —	154,90	154,95	155,05	155 —	155 —	155 —
Corona svedese	193,33	193,33	193,20	193,33	193,30	193,32	193,25	193,33	193,33	193,30
Fiorino olandese	322,84	322,84	322,90	322,84	322,50	322,80	322,80	322,84	322,84	322,80
Franco belga	21,892	21,892	21,88	21,892	21,87	21,84	21,89	21,892	21,892	21,87
Franco francese	171,95	171,95	172,10	171,95	171,85	171,90	172,05	171,95	171,95	171,95
Lira sterlina	1462,40	1462,40	1463,50	1462,40	1462,50	1462,40	1462,75	1462,40	1462,40	1462,40
Marco germanico	337,66	337,66	337,58	337,66	337,50	337,65	338,03	337,66	337,66	337,65
Scellino austriaco	47,615	47,615	47,60	47,615	47,60	47,60	47,635	47,615	47,615	47,60
Escudo portoghese	27,15	27,15	27,07	27,15	27,13	27,15	27,10	27,615	27,615	27,15
Peseta spagnola	12,404	12,404	12,43	12,404	12,40	12,40	12,41	12,404	12,404	12,40
Yen giapponese	2,937	2,937	2,94	2,937	2,95	2,93	2,935	2,937	2,937	2,93

Media dei titoli del 16 settembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,900
» 5 % (Ricostruzione)	95,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,250
» 5 % (Città di Trieste)	91,875
» 5 % (Beni esteri)	90,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,125
» 5,50 % » » 1969-84	70,850
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,375
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,650
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,250
» » 9 % 1980	90,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,95
Dollaro canadese	860,95
Franco svizzero	340,275
Corona danese	140,835
Corona norvegese	155,025
Corona svedese	193,29
Fiorino olandese	322,82
Franco belga	21,891
Franco francese	172 —
Lira sterlina	1462,575
Marco germanico	337,845
Scellino austriaco	47,625
Escudo portoghese	27,125
Peseta spagnola	12,407
Yen giapponese	2,936

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Spostamento della sede e rinvio delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Si comunica che le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, stabilite dal decreto ministeriale 3 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1976, si svolgeranno nei giorni 18 e 19 ottobre 1976, in Roma, alle ore 8,30, presso la sede del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(10407)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in ordine alle modalità di approvazione degli elenchi nazionali dei sanitari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio precedente decreto in data 10 febbraio 1976, con il quale è stato aggiornato il predetto elenco;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo del prof. Visalli Felice, non sarebbe incluso nell'elenco di che trattasi nessun primario neurochirurgo della regione Lazio;

Considerato altresì che la specialità di neurochirurgia contiene un numero esiguo di sanitari che possono far parte delle predette commissioni;

Valutata l'opportunità di integrare il predetto elenco con i sanitari che, in base alla documentazione trasmessa a questo Ministero, ne hanno titolo;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Visalli Felice è cancellato dal predetto elenco per le ragioni di cui in premessa.

Vengono inclusi nell'elenco i seguenti sanitari con il numero d'ordine a fianco di ciascuno indicato:

29 - Chiasserini Angelo - 2 gennaio 1915 - Roma - Pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma - Regionale.

30 - Chiappetta Francesco - 14 aprile 1933 - Cosenza - Centro traumatologico ortopedico di Roma - Regionale.

31 - Troise Francesco - 8 dicembre 1924 - Fontanarosa - Ospedali riuniti di Napoli - Regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(10408)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(10339)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di chirurgia;

un posto di aiuto della sezione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(10336)

OSPEDALE « S. TIMOTEO » DI TERMOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Termoli (Campobasso).

(10342)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762500)